

SAFETY CONTACT SRL

Consulenza e servizi

AMBIENTE QUALITA' IGIENE SICUREZZA MEDICINA del LAVORO

Via San Rocco n. 16 – 21013 Gallarate (va)
Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524
Web Site www.safetygroupitalia.it
e.mail info@safetygroupitalia.it



COMUNE DI **MARNATE**

PROVINCIA DI VARESE

ZONIZZAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

Divisione:
Acustica

Versione
2.0

Data:
Marzo 2009



SOMMARIO

ART. 1	FINALITÀ DELL'AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE	3
ART. 2	NORME PROCEDURALI DI APPROVAZIONE	3
ART. 3	VALIDITÀ ED EFFICACIA	3
ART. 4	ELABORATI	4
ART. 5	CLASSI DI AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE	4
ART. 6	PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ZONE	5
ART. 7	CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI EDIFICAZIONE	6
ART. 8	CAMBIAMENTO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E RIDEFINIZIONE DELLA ZONA DI LIVELLO ACUSTICO	6
ART. 9	PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	7
ART. 10	RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SORGENTI DI RUMORE DA TRAFFICO	7
ART. 11	PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO AMBIENTALE ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI	8
ART. 12	AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	8
ART. 13	NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE	8
ART. 14	VIGILANZA E CONTROLLI	9
ART. 15	SANZIONI	9

SAFETY CONTACT SRL

Consulenza e servizi

AMBIENTE QUALITA' IGIENE SICUREZZA MEDICINA del LAVORO

Via San Rocco n. 16 – 21013 Gallarate (va)

Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524

Web Site www.safetygroupitalia.it - e.mail info@safetygroupitalia.it**Art. 1 FINALITÀ DELL'AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE**

Il presente Regolamento, al fine di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico, nell'ambiente esterno e negli ambienti abitativi, specifica le modalità, i tempi e le procedure per la classificazione in zone acustiche del territorio comunale, individua e norma le classi di livello acustico ammissibile sul territorio comunale ed i soggetti cui compete l'intervento di risanamento del territorio stesso.

Tiene conto dei "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della LEGGE 26 Ottobre 1995 n° 447 e della Legge R.L. 10.07.2001 n° 13" emanati dalla Regione Lombardia con D.G. R.L. n° 7/9776 del 12.07.2002 .

Il Regolamento comunale dell'azzonamento acustico assume, come riferimento normativo, la Legge n° 833 del 23.12.1978 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", la Legge n° 349 del 08.07.1986 "Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale" con successive modifiche ed integrazioni, il DPCM 01.03.91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno" e la Legge n° 447 del 25.10.1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" con successive integrazioni.

Art. 2 NORME PROCEDURALI DI APPROVAZIONE

Il presente articolo norma la procedura per l'approvazione dell'azzonamento acustico e del regolamento di attuazione, come indicato all'Art. 3 della Legge Regionale n° 13 del 10.08.2001 "Norme in materia di inquinamento acustico" e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 VALIDITÀ ED EFFICACIA

La zonizzazione acustica deve essere soggetta a revisioni periodiche al fine di determinare sostanziali variazioni nei parametri caratterizzanti la classe acustica assegnata (densità abitativa, commerciale ed artigianale). Inoltre, durante tali revisioni si devono tenere in conto anche eventuali modifiche significative dei flussi di traffico del sistema di viabilità principale.

La periodicità di aggiornamento dell'azzonamento acustico del territorio comunale è indicato in 5 (cinque) anni.

Trascorso tale periodo l'Amministrazione Comunale dovrà verificare eventuali modifiche o variazioni e, se ritiene opportuno, procedere alla revisione oppure confermare le indicazioni già assunte.

Aggiornamenti precedenti al termine di 5 anni possono rendersi necessari in caso di interventi urbanistici di notevole impatto acustico ambientale.

Le prescrizioni ed i vincoli contenuti nel presente Regolamento hanno efficacia sia nei confronti dei privati sia nei confronti degli Enti Pubblici.

SAFETY CONTACT SRL

Consulenza e servizi

AMBIENTE QUALITA' IGIENE SICUREZZA MEDICINA del LAVORO

Via San Rocco n. 16 - 21013 Gallarate (va)

Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524

Web Site www.safetygroupitalia.it - e.mail info@safetygroupitalia.it**Art. 4 ELABORATI**

L'azzonamento acustico del territorio comunale si compone dei seguenti elaborati descrittivi, normativi e grafici:

- 1 Relazione tecnica
- 2 Allegato n° 1 "AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE" (scala 1:5000)
- 3 Allegato n° 2 "AZZONAMENTO ACUSTICO DEL TERRITORIO COMUNALE - IL CENTRO URBANO" (scala 1:2000)
- 4 Regolamento di attuazione

Art. 5 CLASSI DI AZZONAMENTO DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini del presente azzonamento acustico, il territorio comunale viene suddiviso in zone omogenee (definite nella Tabella A dell'allegato al DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore") avendo a riferimento il Piano Regolatore Generale ed vincoli discendenti dalla legislazione urbanistica nazionale e regionale.

La classificazione delle singole zone viene operata avendo a riferimento il criterio di prevalenza delle densità edilizie abitative, delle attività economiche insediate e la *filosofia di base* suggerita dall'Amministrazione Comunale: tendere a contenere la rumorosità attualmente presente, possibilmente riducendola assegnando classi di destinazione acustica se possibile restrittive rispetto alla situazione esistente, allo scopo di tutelare i residenti e l'ambiente

Come indicato dai "Criteri tecnici di dettaglio per la redazione della classificazione acustica del territorio comunale" D.G. R.L. n° 7/9776 del 12.07.2002, il territorio comunale di Marnate (VA), considerate le sue caratteristiche morfologiche, territoriali, urbanistiche, socio economiche ed ambientali, è suddiviso in cinque classi di zona acustica, dalla Classe I alla Classe V, secondo il livello ammissibile nel periodo di riferimento diurno (dalle 6,00 alle 22,00) e nel periodo di riferimento notturno (dalle 22,00 alle 6,00), secondo i limiti previsti per le zone stabiliti dalle Tabelle B, C e D allegate al DPCM 14.11.97 e di seguito riportate.

Tabella A - Classificazione del territorio comunale

CLASSE I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
CLASSE II	aree prevalentemente residenziali: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
CLASSE III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
CLASSE IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
CLASSE V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazione.
CLASSE VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

SAFETY CONTACT SRL

Consulenza e servizi

AMBIENTE QUALITA' IGIENE SICUREZZA MEDICINA del LAVORO

Via San Rocco n. 16 - 21013 Gallarate (va)

Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524

Web Site www.safetygroupitalia.it - e.mail info@safetygroupitalia.it

**Tabella B: Valori limite di emissione L_{Aeq} in dB(A)**

Classi di destinazione d'uso	Diurno	Notturmo	Sono il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;
I aree particolarmente protette	45	35	
II aree prevalentemente residenziali	50	40	
III aree di tipo misto	55	45	
IV aree di intensa attività umana	60	50	
V aree prevalentemente industriali	65	55	
VI aree esclusivamente industriali	65	65	

Tabella C: Valori limite di immissione L_{Aeq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso	Diurno	Notturmo	Sono il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori;
I aree particolarmente protette	50	40	
II aree prevalentemente residenziali	55	45	
III aree di tipo misto	60	50	
IV aree di intensa attività umana	65	55	
V aree prevalentemente industriali	70	60	
VI aree esclusivamente industriali	70	70	

Tabella D: Valori di qualità L_{eq} in dB(A)

Classi di destinazione d'uso	Diurno	Notturmo	Sono i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge
I aree particolarmente protette	47	37	
II aree prevalentemente residenziali	52	42	
III aree di tipo misto	57	47	
IV aree di intensa attività umana	62	52	
V aree prevalentemente industriali	67	57	
VI aree esclusivamente industriali	70	70	

valori di attenzione: sono il valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente;

All'interno degli edifici abitativi per le zone sopra nominate, ad esclusione della Classe VI, oltre ai limiti assoluti assegnati, devono essere altresì rispettati i *Valori limite differenziali di IMMISSIONE* { di cui all'art. 2 comma 3 lettera B e comma 4 della Legge n° 447 del 26.10.1995, all'art. 4 commi 1 e 2 del DPCM 14.11.97, Allegato A commi 12 e 13 del Decreto 16.03.98 } : la differenza tra il livello sonoro equivalente [L_{Aeq} - dB(A)] del rumore ambientale L_a e quello del rumore residuo L_r non può essere superiore a 5 dB(A) per il periodo di riferimento diurno (dalle 6,00 alle 22,00) ed a 3 dB(A) per il periodo di riferimento notturno (dalle 22,00 alle 6,00).

Art. 6 PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER LE ZONE

Le prescrizioni specifiche per le zone acustiche sono quelle riportate nel piano di zonizzazione vigente.



Art. 7 CAMPO DI APPLICAZIONE E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA PRODURRE NEI PIANI URBANISTICI ATTUATIVI E PER RICHIESTE DI EDIFICAZIONE

Con la Legge Regionale della Regione Lombardia n° 12 del 11.03.2005 è stato istituito il *Piano di Governo del Territorio* (P.G.T.) quale nuovo strumento per la gestione del territorio, strumento che andrà a sostituire l'attuale PRG vigente. Dato lo stato delle cose, nel presente studio si farà riferimento al PRG in vigore nel Comune di Marnate.

In sede di redazione di piani attuativi del PRG, qualora gli stessi siano attinenti a zone urbanistiche destinate ad attività produttive, terziarie e direzionali, con eventuale presenza di locali destinati a pubblici esercizi quali bar, ristoranti, negozi, o che inducano elevata mobilità quali centri commerciali, supermercati, ecc; oppure in sede di permessi di costruzione singole relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, o comunque relative alle disposizioni dell'art. 8 comma 2 della Legge 447/95, il progetto planivolumetrico dovrà essere corredato da uno studio di impatto acustico, compreso quello attribuibile ad assi viari già esistenti.

Il progetto planivolumetrico dovrà essere adeguato alla minimizzazione dell'impatto ambientale, mentre dovrà essere posta particolare attenzione alla risoluzione di progetti connessi al traffico generato dalla viabilità di progetto.

In via esemplificativa, la documentazione da produrre nei casi descritti dovrà essere la seguente:

- rilievo fonometrico nei punti ritenuti significativi della zona oggetto di intervento allo stato di fatto;
- simulazione del clima acustico ad intervento realizzato, senza previsione degli accorgimenti di mitigazione dell'impatto;
- simulazione del clima acustico ad intervento realizzato con l'inserimento degli accorgimenti di mitigazione degli impatti.

L'analisi di impatto ambientale dovrà contenere almeno le rilevazioni del livello sonoro equivalente [$L_{Aeq} - dB(A)$] del rumore ambientale L_a e dei livelli statistici L_{10} (livello di picco) L_{50} (livello medio) e L_{90} L_{95} (livello di fondo).

Le modalità tecniche delle misure sono stabilite dalle normative nazionali e regionali.

Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità, delle opere relative all'art. 8 comma 2 della Legge 447/95, è condizionato dalla verifica delle opere anche in relazione all'impatto acustico.

Art. 8 CAMBIAMENTO DELLE DESTINAZIONI URBANISTICHE E RIDEFINIZIONE DELLA ZONA DI LIVELLO ACUSTICO

Ogni qualvolta si dovesse avere una Variante al *Piano di Governo del Territorio* (o P.R.G.), che comportasse modifiche alla cartografia della zonizzazione urbanistica sotto il profilo della destinazione d'uso, se ritenuto necessario, dovrà essere variata la zona acustica ed il relativo livello acustico, su indicazione dell'Ufficio Comunale competente, previo il parere della ARPA competente per territorio.

La variazione dovrà essere riportata sulla planimetria dell'azonamento acustico per l'aggiornamento dello stesso.

In tal caso (art. 3 comma 8 L.R. n° 13/2001) le procedure di approvazione dell'adeguamento del Piano di Zonizzazione sono le medesime previste per la variante urbanistica e sono alla stessa contestuali (L.R. n° 1/2000).

SAFETY CONTACT SRL*Consulenza e servizi**AMBIENTE QUALITA' IGIENE SICUREZZA MEDICINA del LAVORO*

Via San Rocco n. 16 – 21013 Gallarate (va)

Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524

Web Site www.safetygroupitalia.it - e.mail info@safetygroupitalia.it**Art. 9 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO ACUSTICO**

Successivamente alla data di approvazione dell'azzonamento acustico l'Amministrazione comunale individua eventuali zone da sottoporre a piani territoriali di risanamento acustico ai sensi dell'art. 7 della Legge 447/95, del DGR n° VII/6906 16.11.2001 e dell'art. 10 della L.R. n° 13/2001, dopo aver redatto la relazione sullo stato acustico del comune.

- i piani territoriali di risanamento acustico sono approvati dal Consiglio Comunale e dovranno contenere:
- individuazione delle tipologie ed entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti da traffico;
- individuazione dei soggetti cui compete l'intervento;
- individuazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;
- eventuali misure cautelari a carattere di urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica.

Come previsto dall'art. 10 comma 5 della Legge 447/95 è fatto obbligo alle società ed agli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, comprese le autostrade, di predisporre e presentare all'Amministrazione Comunale piani di contenimento e di abbattimento del rumore, nei termini stabiliti dalla legge, nel caso di superamento dei valori riferiti nel comma 2 dello stesso articolo di legge.

Art. 10 RISANAMENTO ACUSTICO DELLE SORGENTI DI RUMORE DA TRAFFICO

L'azzonamento acustico costituisce uno degli elementi direttori per la redazione, l'attuazione e la gestione del Piano Urbano del Traffico, ai sensi del DPR n° 142/2004, del Decreto Ministeriale 9.11.2000 e dell'art. 9 della L.R. n° 13/2001.

Obiettivo dell'integrazione dei due strumenti comunali è quello di procedere al risanamento ambientale del reticolo stradale, con particolare riferimento alle strade primarie ed agli assi di scorrimento.

Il Piano Urbano del Traffico deve essere prioritariamente finalizzato a proteggere le zone di Classe 1 "particolarmente protette" e le zone di Classe II "ad elevata presenza residenziale".

Si fa presente che, la dove possibile, i lavori al manto stradale (ripristino, manutenzione, ex novo) dovranno essere eseguiti con tipologie di intervento che tendano a ridurre i rumori da rotolamento e scorrimento.

Per le strade urbane di scorrimento veloce si dovrà considerare l'opportunità di impiantare delle barriere fonoisolanti e fonoassorbenti, se del caso anche di tipo vegetale, opportunamente dimensionate.

Possibilmente, il livello del rumore dovrà essere contenuto entro i limiti di zona.

Art. 11 PIANI TERRITORIALI DI RISANAMENTO AMBIENTALE ACUSTICO DELLE ATTIVITÀ ESISTENTI

Le attività produttive e artigianali o gli edifici a carattere terziario e/o direzionale esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, le cui emissioni non rientrano nei limiti di livello sonoro di zona stabiliti, potranno presentare al Comune un progetto di adeguamento / risanamento, entro 3 (tre) mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo.

Le emissioni sonore dovranno essere adeguate entro termini adeguati all'entità di ogni singolo intervento.

Le imprese con impianti a ciclo produttivo continuo (D.M. 11.12.1996 - *Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo* e Circolare 06.06.2004 – G.U. n° 217 del 15.09.2004) che hanno già presentato il piano di risanamento acustico ai sensi del DPCM 01.03.91, dovranno rispettare le modalità e i tempi del piano di risanamento stesso.

Art. 12 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA

Il Sindaco può concedere deroghe temporanee ai limiti di zona, sentiti gli uffici competenti, per le nuove attività di cui all'art. 6 comma 1 lettera h della Legge Quadro n° 447/1995 che si insediano e che producono immissioni superiori ai limiti ammissibili della classe acustica ai sensi dell'art. 8 della L.R. n° 13/2001.

La richiesta di deroga, che ha un valore temporaneo, dovrà essere presentata al Comune, mediante apposito modulo, dopo aver effettuato il collaudo delle opere realizzate e verificato il superamento del livello acustico consentito.

Sulla richiesta dovrà essere specificato: la localizzazione, il motivo, la durata, i macchinari, gli strumenti o gli impianti rumorosi che si utilizzano e quelli che determinano il superamento.

Art. 13 NORME SPECIALI PER ATTIVITÀ TEMPORANEE

Rientrano nel concetto di *attività temporanee* (art. 6 comma 1 lettera h della L. n° 447/1995) tutte quelle attività economiche, sportive, ricreative e di svago che, pur essendo presenti solo per archi temporali definiti, sono specifiche sorgenti di rumore; per esempio: cantieri edili, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, attività che comportino l'impiego di macchinari e/o impianti rumorosi che comunque siano causa del superamento dei limiti di zona.

Fermo restando che le macchine e le apparecchiature / attrezzature in uso debbono essere conformi alla normativa vigente, i titolari di attività temporanee dovranno richiedere al Sindaco, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'entrata in funzione dell'attività, l'autorizzazione anche in deroga del superamento ai limiti fissati dal presente azzonamento per la zona nell'ambito della quale l'attività temporanea si svolgerà, a meno che non si presentino questioni di urgenza, relative ad attività inerenti a società di gestione di servizi pubblici o enti pubblici.

Il Sindaco, se del caso sentito il parere dell'ARPA competente per territorio, potrà autorizzare l'attivazione delle attività temporanee, anche in deroga ai limiti fissati dal presente Regolamento, tuttavia imponendo specifiche limitazioni attinenti gli orari di funzionamento delle macchine e delle attrezzature (art. 8 della L.R. n° 13/2001).

L'autorizzazione in deroga, salvo casi eccezionali, va valutata caso per caso e la concessione del tempo di impiego delle macchine fonte di emissione rumorosa, dovrà essere inversamente proporzionale alle emissioni stesse.

SAFETY CONTACT SRL

Consulenza e servizi

AMBIENTE QUALITA' IGIENE SICUREZZA MEDICINA del LAVORO

Via San Rocco n. 16 - 21013 Gallarate (va)

Tel. 0331.782524 (n. 2 linee) Fax 0331.213524

Web Site www.safetygroupitalia.it - e.mail info@safetygroupitalia.it**Art. 14 VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Amministrazione Comunale, attraverso il personale incaricato di polizia giudiziaria e il personale delle agenzie regionali e provinciali per l'ambiente (art. 15 della L.R. n° 13/2001), provvede alla vigilanza, al controllo e al rispetto della presente normativa.

In particolare l'A.C., attraverso i propri uffici competenti, esercita la funzione amministrativa relativa al controllo sull'osservanza:

- delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare;
- della disciplina stabilita dall'art. 8, comma 6, della Legge 447/95, in particolare quella relativa al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto.

Qualora siano riscontrate situazioni di inquinamento acustico a carattere di urgenza, per prevenire danni all'ambiente e alla salute pubblica, il Sindaco, su parere dell'ARPA competente per territorio, potrà prescrivere che l'adeguamento delle emissioni sonore ai limiti di zona avvenga secondo le direttive dell'art. 9 della Legge 447/95.

Art. 15 SANZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge n° 349 del 1986, le violazioni dolose o colpose delle disposizioni di cui al presente Azzonamento e Regolamento implicano la denuncia dei contravventori all'autorità giudiziaria.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 650 del Codice Penale, le diverse sanzioni per la violazione di norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e in materia di inquinamento, per l'inosservanza delle disposizioni di cui al presente azzonamento, si applicano, ai sensi dell'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P., approvato con Regio Decreto n° 383 del 03.03.1934, dell'art. 16 della Legge n° 689 del 24.11.1981 contro l'inquinamento acustico, le sanzioni amministrative di cui all'art. 10 della Legge Quadro n° 447/95.

Divisione:
Acustica

L'incaricato

TECNICO COMPETENTE

Geom. Ricci Michele GB
D.R.L. n° 10580 del 23/06/04

Il dirigente

TECNICO COMPETENTE

Dott. Garavaglia Claudio
D.R.L. n° 15/99 del 12/01/99

Project Manager

Dott. Pepe Antonio

